

## In sintesi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 626

**Per gli autonomi e le imprese familiari** gli obblighi riguardano innanzitutto la dotazione e utilizzazione delle attrezzature di lavoro conformi alle normative vigenti e la dotazione e l'utilizzazione dei dispositivi di protezione individuale. Se tali soggetti effettuano la loro prestazione in un luogo ove si svolgano attività in regime di appalto o subappalto, devono munirsi di tessera di riconoscimento con fotografia e generalità. Il committente inoltre può richiedere loro la partecipazione a corsi di formazione in materia di sicurezza e la sorveglianza sanitaria se la mansione lo richiede.

**Per le aziende che impiegano al loro interno lavoratori subordinati** (dipendenti, collaboratori, soci lavoratori) è obbligatorio provvedere alla valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 28 elaborando un apposito documento. Nel documento di valutazione dei rischi vengono presi in esame tutti i possibili rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e le misure adottate per mitigare tali rischi. Il documento può essere redatto in forma completa, oppure in forma più semplificata tramite autocertificazione qualora siano presenti non più di 10 lavoratori. A seconda di quali sono i principali rischi presenti in azienda, il documento generale di valutazione dei rischi è accompagnato da ulteriori documenti di valutazione più approfondita per i rischi specifici, cioè:

- rischio rumore
- rischio legato alle vibrazioni
- rischio chimico
- rischio incendio
- rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi
- rischio legato ai movimenti ripetitivi
- rischio legato all'utilizzo dei videoterminali
- rischio biologico
- rischio legato alla maternità
- rischio per i minorenni

L'esito di tutte le valutazioni dei rischi consiste nell'individuare i rischi presenti in azienda e le misure da adottare per ridurli. È obbligatorio mettere in atto le misure indicate nei documenti di valutazione dei rischi.

Oltre ai documenti di valutazione dei rischi può essere obbligatorio elaborare altri documenti:

- Piano di emergenza ai sensi del D.M. 10/03/1998. Questo documento è obbligatorio per le imprese che superano i 10 dipendenti oppure svolgono attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (vedi più avanti)
- Documento di valutazione dei rischi per imprese esterne. Questo documento è obbligatorio quando presso i locali aziendali operino lavoratori di imprese esterne o artigiani
- Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.P.R. 222/2003. Questo documento è obbligatorio nel caso l'attività sia svolta in cantiere. È obbligatorio redigere un P.O.S. specifico per ogni cantiere
- Certificato di Prevenzione Incendi. La procedura volta all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi è obbligatoria qualora siano presenti attività di cui al D.M. 16/02/1982.

La normativa impone inoltre di individuare particolari soggetti:

- Datore di lavoro: è il legale rappresentante dell'impresa, oppure il soggetto a cui è intestata una specifica delega con atto notarile.
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: è il responsabile aziendale della sicurezza sul lavoro, e la sua nomina è sempre obbligatoria. Può essere il datore di lavoro, un lavoratore, oppure un soggetto esterno, purché vengano rispettate determinate condizioni. Il R.S.P.P., nel caso in cui sia interno, deve frequentare un apposito corso.
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: sono figure che operano a supporto del R.S.P.P. Uno o più A.S.P.P. possono essere nominati qualora si ritenga necessario, ma non sono figure obbligatorie. Qualora vengano nominati, gli A.S.P.P. devono frequentare un apposito corso di formazione.
- Addetti alla squadra antincendio: sono figure di riferimento all'interno dell'azienda per quanto riguarda la prevenzione incendi. Devono essere nominati almeno due addetti, ma il numero può

variare a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'azienda. Gli addetti alle emergenze devono essere formati secondo quanto imposto dalla vigenti normative in materia.

- Addetto alla squadra di pronto soccorso: sono figure di riferimento all'interno dell'azienda per quanto riguarda il pronto soccorso. Devono essere nominati almeno due addetti, ma il numero può variare a seconda delle dimensioni e dell'organizzazione dell'azienda. Gli addetti alle emergenze devono essere formati secondo quanto imposto dalla vigenti normative in materia.

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: i lavoratori hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante (al di sotto dei 15 dipendenti può essere un rappresentante sindacale esterno) che funga da intermediario tra i lavoratori e il datore di lavoro per questioni legate alla sicurezza sul lavoro. Una volta eletto, il R.L.S. deve frequentare un apposito corso di formazione. Questa figura è obbligatoria.

- Medico competente: è il medico aziendale che sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria (visite periodiche) qualora risulti necessario, cioè ad esempio nei seguenti casi:

- Presenza di lavoratori con esposizione al rumore superiore al “valore superiore di azione”, come da valutazione specifica

- Presenza di lavoratori addetti all'uso del videoterminale per più di 20 ore settimanali

- Presenza di lavoratori esposti ad un rischio chimico “non moderato”, come da valutazione specifica

- Presenza di lavoratori adibiti ad un rischio relativo alla movimentazione di carichi pesanti superiore al “livello di attenzione”, come da valutazione specifica

- Presenza di lavoratori esposti a sostanze cancerogene

- Presenza di lavoratori esposti a rischio biologico

- Presenza di lavoratori minorenni

- Presenza di lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento qualora lo preveda il documento di valutazione specifica

- Presenza di lavoratori che effettuano lavoro notturno (dalle 22,00 alle 5,00 del mattino)

- .....